

Relazioni tra diritto internazionale e diritto nazionale in Svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Indice

- 5 Introduzione
- 6 Che cosa disciplina il diritto nazionale e che cosa quello internazionale pubblico
- 9 Diritto internazionale pubblico o diritto nazionale: L'ultima parola spetta sempre al popolo
- 12 Creazione del diritto internazionale pubblico: un esempio concreto
- 16 Conseguenze giuridiche della globalizzazione
- 17 Il ruolo centrale della Nazioni Unite
- 19 Anche la Svizzera può influire concretamente
- 20 Dallo Stato all'individuo: il ruolo di primo piano della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- 24 Le numerose interazioni tra diritto nazionale e diritto internazionale pubblico
- 28 Diritto internazionale pubblico e iniziativa popolare

«Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione: [...]»

Preambolo della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999

Introduzione

Il diritto internazionale pubblico è un ambito che interessa tutti. In un mondo in costante evoluzione, a motivo dello sviluppo economico, dei progressi della tecnologia e della crescente mobilità di beni e persone, sono diventati rari i settori che, in un modo o in un altro, non siano caratterizzati da una dimensione internazionale. Il diritto internazionale pubblico è diventato un elemento onnipresente nella nostra quotidianità. Per esempio, se l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) non avesse definito standard tecnici internazionali, noi non potremmo usare il nostro telefono cellulare. L'UIT ha infatti diretto i lavori per lo sviluppo di un sistema radio cellulare che permettesse non solo di telefonare ma anche di scattare fotografie o di scaricare applicazioni.

È solo grazie agli standard tecnici internazionali sviluppati dall'UIT che, al giorno d'oggi, le reti telefoniche funzionano senza intoppi a livello globale ed è possibile effettuare una chiamata o usare un telefono all'estero. L'importanza della cooperazione internazionale cresce quindi sempre di più. Per regolare queste molteplici relazioni è imprescindibile definire i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati, ed è proprio in questa sede che interviene il diritto internazionale pubblico.

Se un tempo disciplinava essenzialmente la coesistenza tra gli Stati, oggi il diritto internazionale pubblico definisce le basi della loro cooperazione. Non si limita però a disciplinare i rapporti tra un Paese e un altro: è un dato di fatto che, in molti settori, solo la collaborazione di più Stati o di tutti gli Stati permette di raggiungere l'obiettivo prefissato. Per trattare efficacemente le sfide ambientali o gestire le conseguenze dei conflitti o di una catastrofe naturale, una collaborazione tra Stati è imprescindibile. Ed è anche per sostenere questa collaborazione che sono state create orga-

nizzazioni internazionali, che offrono uno spazio di dialogo, elaborano trattati multilaterali e stabiliscono regole comuni, rette anch'esse dal diritto internazionale pubblico. Infine, aspetto di importanza primaria, l'ordinamento giuridico internazionale tutela anche i diritti del singolo individuo, in particolare i diritti umani.

Il diritto internazionale pubblico assume un'importanza particolare soprattutto per un paese come la Svizzera, uno degli Stati più avanzati dal punto di vista della globalizzazione e dell'interdipendenza con il resto del mondo sul piano economico, sociale e politico. Il diritto internazionale pubblico fornisce le regole e modera gli ardori delle potenze mondiali che, in assenza di un quadro giuridico specifico, non farebbero alcuna fatica a imporsi poiché vigerebbe la legge del più forte.

Ma non solo: permette infatti alla Svizzera di svolgere il proprio ruolo di membro a pieno titolo della comunità degli Stati e di fare sentire la propria voce in seno alla comunità internazionale. Il diritto internazionale pubblico crea quindi un quadro stabile, prevedibile e vincolante per le relazioni internazionali. La Svizzera vi partecipa in condizioni di parità, esprimendo la propria posizione politica e difendendo i propri interessi economici.

Vista l'importanza crescente del diritto internazionale pubblico, anche le interdipendenze tra diritto nazionale e diritto internazionale pubblico si fanno più intense, rendendo necessario un coordinamento. Lo scopo di questa pubblicazione è di illustrare i rapporti tra diritto internazionale pubblico e diritto nazionale in Svizzera e di affrontare aspetti specifici di questo tema.

Che cosa disciplina il diritto nazionale e che cosa quello internazionale pubblico

Il diritto nazionale disciplina ...

... i rapporti tra gli individui oppure i rapporti tra lo Stato e i suoi cittadini e/o i suoi abitanti. Il diritto nazionale discende dalla Costituzione federale, che in Svizzera – così come nella maggior parte degli altri Paesi – ne rappresenta il fulcro. La Costituzione garantisce i diritti fondamentali degli individui e li tutela da interventi arbitrari delle autorità. Stabilisce i compiti che la Confederazione deve assumere, definisce la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, garantisce i diritti di partecipazione del popolo e descrive le competenze dell'Assemblea federale (Parlamento), del Consiglio federale (Governo) e del Tribunale federale (Corte suprema).

L'Assemblea federale, che ha funzione legislativa, definisce le regole della vita sociale in Svizzera, il Consiglio federale attua le leggi da essa promulgate e trasmette al Parlamento progetti legislativi, mentre il Tribunale federale vigila sulla applicazione specifica delle leggi in caso di controversie.

Il diritto internazionale pubblico disciplina ...

... i rapporti e la convivenza tra gli Stati, definisce le regole delle organizzazioni internazionali e tutela i diritti fondamentali degli individui. Le norme internazionali consistono soprattutto in trattati, ossia accordi scritti conclusi tra Stati e/o organizzazioni internazionali che regolano diritti e obblighi delle parti contraenti. I trattati possono essere conclusi

tra due Stati (trattati bilaterali) o tra vari Stati (trattati multilaterali).

I trattati vengono chiamati anche «accordo», «convenzione», «patto», «protocollo», «scambio di note» o «scambio di lettere». La scelta del termine utilizzato non influisce sulla validità e sulla portata del trattato.

La Svizzera ha concluso oltre 4000 trattati bilaterali, spesso con Stati confinanti. La maggior parte dei trattati definisce la collaborazione tra le parti, per esempio nel settore del commercio, dell'ingresso e del soggiorno nel Paese o dei trasporti. In linea di massima non vi sono argomenti di rilevanza interstatale che non possano essere disciplinati da un trattato bilaterale.

Un esempio concreto di trattato bilaterale è costituito dalle convenzioni in materia di doppia imposizione che la Svizzera ha siglato con altri Stati. Queste convenzioni mirano ad evitare la doppia imposizione di aziende e persone domiciliate in Svizzera che possiedono per esempio una residenza secondaria in un altro Paese o che vi esercitano un'attività professionale.

Un altro esempio particolarmente importante per la Svizzera è rappresentato dagli accordi bilaterali di protezione degli investimenti diretti all'estero, volti a proteggere le aziende svizzere che investono in altri Paesi. Grazie a questi accordi, le aziende svizzere possono far valere direttamente i loro diritti nei confronti degli Stati firmatari e adire i tribunali internazionali.

La Svizzera ha sottoscritto anche circa 1000 trattati multilaterali, spesso conclusi in seno a un'organizzazione internazionale, che riguardano sia temi più legati al diritto pubblico quali, per esempio, i diritti umani, la protezione dell'ambiente o il disarmo, ma anche oggetti specifici del diritto privato quali la protezione dei minori e degli adulti, la proprietà intellettuale (protezione dei diritti d'autore, dei marchi, dei brevetti e dei disegni e modelli) o ancora l'arbitrato commerciale (composizione di una controversia commerciale da parte di un tribunale non statale costituito dalle parti). Talvolta codificano norme di diritto consuetudinario.

Tra gli esempi di trattati multilaterali si possono citare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), ratificato da oltre 150 Stati, Svizzera compresa, che garantisce a ogni individuo i diritti umani fondamentali, oppure le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime dei conflitti armati, che sono state firmate da praticamente tutti gli Stati del mondo (attualmente oltre 190) e per le quali la Svizzera funge da Stato depositario, o ancora la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, che definisce un quadro per la cooperazione internazionale in caso, tra l'altro, di conflitti tra i genitori relativi alla custodia dei bambini o al diritto di visita, o infine la Convenzione di Parigi del 1967 per la protezione della proprietà industriale, che per esempio esclude la registrazione e l'uso di marchi che riproducano stemmi e bandiere di uno Stato e garantisce così la tutela della «swissness» all'estero.

Ugo Grozio (1583–1645)


pittore: Michiel van Mierevelt (1566–1641)

Grozio, padre fondatore del diritto internazionale pubblico e gli svizzeri de Vattel e Dunant

L'olandese Ugo Grozio (1593–1645) viene spesso definito il «padre del diritto internazionale». Nella sua opera principale «De iure belli ac pacis» (Le leggi della guerra e della pace) del 1625, descrive un ordinamento giuridico che sarà adottato con la Pace di Westfalia nel 1648. Secondo Grozio, gli accordi tra Stati devono essere fondati sulla buona fede e nei rapporti reciproci gli Stati devono rispettare una serie di principi giuridici fondamentali. La Pace di Westfalia creò inoltre un meccanismo di composizione pacifica delle controversie tra Stati.

Anche due svizzeri hanno avuto un ruolo importante nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico. Il neocastellano Emer de Vattel (1714–1768) elaborò una definizione di sovranità dello Stato che influenzò fortemente il diritto internazionale pubblico. Dal canto suo, Henry Dunant (1828–1910) diede il primo importante impulso alla codifica completa del diritto internazionale umanitario nelle Convenzioni di Ginevra del 1864.





Versione originale del trattato in francese: *Traité d'Amitié et de Commerce*, entre le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse et sa Majesté le Taicoun du Japon. Archivio federale svizzero, CH-BAR K1* 1000/1414, N°168/9.

Dopo più di cinque mesi e un viaggio per mare pieno di stenti, nel 1863 una delegazione svizzera sotto la guida dell'ex consigliere agli Stati Aimé Humbert-Droz di Neuchâtel giunge al porto di Yokohama. A nome del Consiglio federale è incaricata di negoziare le relazioni commerciali con il Giappone. Il relativo trattato di amicizia e di commercio viene firmato a Edo il 6 febbraio 1864.

Da allora la Svizzera e il Giappone intrattengono strette relazioni politiche ed economiche.

Diritto internazionale pubblico o diritto nazionale: L'ultima parola spetta sempre al popolo

La Costituzione federale viene adottata o modificata mediante votazione obbligatoria a doppia maggioranza di popolo e Cantoni. A livello federale le leggi sono adottate dall'Assemblea federale: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano e adottano le relative proposte. Queste sottostanno a referendum facoltativo: ciò significa che con la loro firma 50 000 cittadini possono chiedere una consultazione popolare su ogni testo legislativo approvato dall'Assemblea federale.

I trattati internazionali vengono stipulati o modificati sulla base di negoziati tra gli Stati contraenti. I rappresentanti concordano una bozza di accordo, che dev'essere approvata dai singoli Stati conformemente alle rispettive procedure interne applicabili. Il trattato può esplicitare effetti giuridici solo dopo l'approvazione interna. In Svizzera i trattati devono essere approvati dall'Assemblea federale, che può però delegare questa competenza al Consiglio federale. Tutti i trattati di diritto internazionale pubblico importanti sottostanno a referendum facoltativo o obbligatorio.

Membri del comitato referendario consegnano alla Cancelleria federale oltre 70 000 firme contro la riforma delle rendite «Previdenza per la vecchiaia 2020».

© Peter Schneider / Keystone



Referendum facoltativo

Il referendum facoltativo è stato introdotto nel 1921 e fino al 1977 poteva essere proposto unicamente per i trattati internazionali di durata indeterminata o di durata superiore ai quindici anni. Nel periodo in questione tre trattati sono stati sottoposti a referendum. Due di essi sono stati respinti dal popolo: nel 1921 un trattato che avrebbe dovuto disciplinare le relazioni commerciali tra l'Alta-Savoia (F), il Pays de Gex (F) e i Cantoni svizzeri limitrofi e, nel 1975, un accordo tra la Svizzera e l'Associazione internazionale dello sviluppo per un mutuo di 200 milioni di franchi.

Nel 1977 il campo di applicazione del referendum facoltativo è stato esteso e attualmente comprende i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o – sulla scorta di un'ulteriore modifica nel 2003 – contenenti disposizioni importanti che definiscono norme giuridiche o per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali. È soprattutto a seguito dell'introduzione di quest'ultimo criterio che esiste una sostanziale equiparazione tra il referendum in materia di trattati internazionali e il referendum legislativo, che ha per oggetto atti giuridici di diritto interno che comprendono anch'essi disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

Dal 1977 a oggi più di 300 trattati internazionali hanno adempiuto i criteri per essere sottoposti a referendum e in sei occasioni è stato effettivamente indetto un referendum e si è tenuta una votazione popolare.

Referendum obbligatorio

Accanto al referendum facoltativo, in Svizzera è dato il referendum obbligatorio che necessita della doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Sono sottoposti a referendum obbligatorio, senza che sia previamente necessaria una raccolta di firme, i trattati internazionali sull'adesione a comunità sopranazionali o a organizzazioni di sicurezza collettiva. Il popolo svizzero ha votato per esempio sull'adesione alle Nazioni Unite (1986 e 2002).

Nel 1992 l'adesione allo Spazio economico europeo è stata sottoposta a referendum obbligatorio per motivi democratici ed è stata respinta da popolo e Cantoni. È inoltre prassi corrente che i trattati internazionali a carattere costituzionale vengano sottoposti a referendum obbligatorio. Si tratta di una norma del diritto costituzionale non scritto che entro breve dovrebbe essere inserita nella Costituzione.

Il Parlamento ha infatti chiesto al Consiglio federale di preparare un progetto di revisione della Costituzione in tal senso. Con questa revisione esisterà una estesa analogia in termini di procedura per l'adozione di una norma di diritto interno e per l'adozione di una norma di diritto internazionale.

Diritto internazionale pubblico e democrazia diretta

Come per il diritto nazionale, anche per quello internazionale pubblico il popolo svizzero ha sostanzialmente l'ultima parola. E analogamente alla formazione del diritto nazionale, l'estensione dei diritti popolari varia a seconda dell'importanza della normativa in questione.

Oltre ai trattati internazionali importanti, ve ne sono anche molti di portata minore. Per non essere gravata in modo eccessivo, l'Assemblea federale ha conferito al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente determinati accordi. Questa delega generale di competenze al Consiglio federale è definita in una legge federale che, in quanto tale, è sottoposta a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale non deve quindi sottoporli all'Assemblea federale per approvazione. Questi accordi non sottostanno neppure a referendum (obbligatorio o facoltativo). Il Consiglio federale è però tenuto a presentare ogni anno al Parlamento un rapporto sui trattati conclusi. Questo documento permette all'Assemblea federale di stabilire se il Consiglio federale ha agito nei limiti delle competenze delegategli.

Vi sono quindi forti parallelismi tra l'adozione di una norma di diritto interno e l'adozione di una norma del diritto internazionale pubblico.

Creazione del diritto internazionale pubblico: un esempio concreto

È soprattutto con gli Stati confinanti che la Svizzera intrattiene stretti rapporti in svariati settori sottoscrivendo con essi una serie di accordi allo scopo di risolvere problemi transfrontalieri concreti, come mostra l'esempio riportato qui di seguito.

Il pesce persico è di tutti, grazie a un trattato internazionale

Primo atto: Romanshorn (CH), sono le cinque di mattina. Il Lago di Costanza è immerso nella neb-



bia. Jakob F., pescatore di 56 anni, ritira le reti. Quello che vede lo sconcerta: sono di nuovo vuote. Da un paio di mesi un'impresa ittica ha aperto i battenti a Friedrichshafen (D) e da allora il pescato è sempre più scarso. La cosa che più lo irrita è che riesce a catturare solo raramente il pesce persico così apprezzato dalla sua clientela. E statisticamente, circa un pesce catturato su cinque dovrebbe essere un persico. Che fare?

Pescatore di professione sul Lago di Costanza

© Keystone

La pesca sul Lago di Costanza è disciplinata da una convenzione tra gli Stati rivieraschi conclusa nel 1893 (Convenzione che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza). L'accordo stabilisce i periodi in cui la pesca è vietata, le dimensioni minime dei pesci e gli attrezzi da pesca autorizzati. Di tanto in tanto i rappresentanti degli Stati contraenti si riuniscono per verificare se le regole vengono applicate in modo uniforme e se è necessario adeguarle.



Secondo atto: nella saletta del ristorante «Zum wilden Barsch» di Romanshorn, i clienti più fedeli di Jakob F. si sono dati appuntamento per costituire l'associazione «Salvate il persico del Lago di Costanza». Fritz W., presidente dell'associazione e pescatore per diporto, viene incaricato di appurare se esiste una normativa che vieti il sovrasfruttamento ittico unilaterale. Fritz W. scopre che non c'è nessuna regolamentazione tra gli Stati rivieraschi. L'associazione organizza una riunione straordinaria. Gli animi sono accesi: c'è chi propone di manifestare davanti all'azienda di Friedrichshafen per far valere i propri diritti. La maggior parte dei partecipanti, però, mantiene la calma e riflette: è «Berna» che deve intervenire e perciò Fritz W. contatta il Dipartimento federale degli affari esteri.

Terzo atto: le autorità federali competenti riconoscono che il sovrasfruttamento ittico unilaterale è un problema e prendono contatti con le autorità tedesche e austriache. Il Consiglio federale incarica l'Ufficio federale competente di elaborare una base negoziale in vista della Conferenza degli Stati rivieraschi. La delegazione svizzera che partecipa alla conferenza difende gli interessi nazionali, tra cui quelli dell'associazione «Salvate il persico del Lago di Costanza» e, in ultima analisi, quelli di Jakob F. Dopo intense trattative si giunge a un accordo: nella bozza di trattato tra Svizzera, Germania e Austria sono stabilite le quote di cattura e il sovrasfruttamento ittico viene vietato.

Quarto atto: la delegazione svizzera sigla il trattato per formalizzare il proprio impegno. Il documento viene poi firmato dal Consiglio federale, che redige un messaggio all'attenzione dell'Assemblea federale. Sarà quest'ultima a decidere se intende approvarlo o no. Poiché implica la promulgazione di nuove disposizioni di diritto interno, il trattato sottostà a referendum facoltativo. Nel caso concreto, nessuno ricorre a un referendum e il trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio federale.

Quinto atto: la nuova normativa viene precisata e recepita nel diritto nazionale. I pescatori, compresi quelli dell'azienda di Friedrichshafen, rispettano le disposizioni e la situazione si normalizza. Grazie al trattato internazionale Jakob F. può nuovamente offrire pesce persico ai suoi clienti.

Ambiti oggetto di disciplinamento transfrontaliero:

questioni come il commercio, la sicurezza, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo, la comunicazione e i trasporti, ma anche molte altre tematiche, hanno una portata transfrontaliera. Per disciplinarle occorre un trattato internazionale.

Procedura relativa alla conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico

Livello internazionale

Contatti, consultazioni e decisione politica riguardante l'avvio di trattative

Trattative

Parafatura

Firma

Deposito dello strumento di ratifica

Entrata in vigore

Livello nazionale

A seconda del contenuto dell'accordo, il Consiglio federale deve stabilire un mandato negoziale. In alcuni casi è tenuto ad avviare una consultazione coinvolgendo i Cantoni o le associazioni interessate.

Si decide se consultare taluni uffici dell'amministrazione federale, i Cantoni e gruppi d'interesse. Si tratta di fissare le posizioni in materia di politica interna ed estera.

Decisione del Consiglio federale in merito all'autorizzazione a firmare

Conferimento dei pieni poteri di firma

Approvazione interna da parte:

- del Consiglio federale
- dell'Assemblea federale
- del Popolo (referendum)

Stesura dello strumento di ratifica

Pubblicazione

Conseguenze giuridiche della globalizzazione

Interdipendenza universale, globalizzazione, modernità e tecnologia: ogni nostra azione si ripercuote ormai sugli altri. Una delle conseguenze è che il numero di decisioni politiche a vocazione prettamente nazionale diminuisce, mentre aumenta quello dei settori che richiedono un coordinamento a livello internazionale. Per questo coordinamento gli Stati ricorrono spesso al diritto internazionale pubblico e la Svizzera non fa eccezione: i trattati multilaterali sono sempre più numerosi.

Quando inviamo un pacco a Toronto, Mosca, L'Avana o Nairobi ci aspettiamo che venga effettivamente recapitato. Alla stessa stregua ci aspettiamo che gli aerei che decollano dalla Svizzera possano atterrare all'aeroporto di destinazione. Tutto ciò è garantito da trattati internazionali che la Svizzera ha concluso con altri Stati, in particolare:

- la Convenzione postale universale, che disciplina il traffico postale internazionale ed è stata negoziata sotto l'egida dell'Unione postale universale, fondata a Berna nel 1874, oppure
- la Convenzione di Chicago del 1944 relativa all'aviazione civile internazionale che stabilisce i principi fondamentali del traffico aereo.

Presupposti per un trattato:

un trattato di diritto internazionale pubblico può essere stipulato solo se le parti contraenti convengono

1. della necessità di disciplinare una determinata questione o tematica
2. delle modalità di disciplinamento e
3. del carattere vincolante della regolamentazione elaborata.



Imbarco di un carico all'aeroporto di Zurigo

© Keystone

Il ruolo centrale della Nazioni Unite

Uno dei compiti fondamentali del diritto internazionale pubblico è di creare le basi per la pace e la stabilità. Il trattato multilaterale più importante in questo senso è la Carta delle Nazioni Unite, che è stata ratificata da quasi tutti i Paesi. La ratifica indica che gli Stati concordano con i contenuti del documento e sono disposti a rispettarlo.

La Svizzera ha aderito all'ONU nel 2002 e a tutt'oggi gli Stati membri dell'organizzazione sono 193.

La Carta delle Nazioni Unite: una Costituzione mondiale

La Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 è l'atto di nascita dell'Organizzazione e in un qualche modo la sua Costituzione. Essa vincola gli Stati membri a risolvere le divergenze e le controversie in modo pacifico e nel rispetto reciproco.

Le Nazioni Unite mirano a mantenere la pace mondiale e la sicurezza e a promuovere la cooperazione internazionale per risolvere i problemi di carattere economico, sociale, culturale o umanitario. Tra i loro obiettivi vi sono anche il rispetto e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, genere, lingua o religione.

L'ONU è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri (uno Stato, un voto). La Carta incoraggia gli Stati membri a riconoscere la sovranità statale. In altre parole, essi sono tenuti a rispettare i confini nazionali e gli affari interni degli altri Stati. Nelle relazioni internazionali gli Stati devono inoltre astenersi dall'usare la forza o dal minacciare di usarla.

Uno dei principali meriti delle Nazioni Unite è di aver sviluppato il diritto internazionale pubblico: molti trattati e numerose convenzioni e direttive elaborate dall'ONU sono infatti parte integrante del diritto su cui poggiano oggi le relazioni tra gli Stati.

Scultura in pietra per il 70° anniversario dell'ONU davanti al Palazzo delle Nazioni a Ginevra

© Keystone / Martial Trezzini



Anche la Svizzera può influire concretamente

Ovviamente il diritto internazionale pubblico è dinamico e si evolve costantemente. A questa evoluzione concorrono anche le idee e le proposte formulate dalla Svizzera. Il nostro Paese, per esempio, ha preso l'iniziativa per la promozione del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle imprese militari e delle società di sicurezza private. Un'iniziativa riuscita, sfociata nel 2008 nell'elaborazione del «Documento di Montreux», al quale hanno già aderito 54 Stati.

Di concerto con i suoi partner esteri, la Svizzera si batte da anni contro il terrorismo, vigilando nel contempo al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In questo contesto, in collaborazione con altri Stati con vedute affini (i cosiddetti Stati «like-minded», ovvero Germania, Belgio, Cile, Costa Rica, Danimarca, Finlandia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Austria e Svezia), la Svizzera si adopera dal 2005 per migliorare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU riguardanti l'ISIL e Al-Qaida.

Nell'estate del 2008 questo gruppo di Stati ha sottoposto al Consiglio di sicurezza una proposta concreta in vista dell'attuazione di un'istanza di esame indipendente. La proposta è sfociata nell'adozione, da parte del Consiglio di sicurezza, della risoluzione 1904 relativa alla creazione di un ufficio del mediatore (Ombudsperson) a cui possono rivolgersi tutti coloro che figurano nella lista delle sanzioni relative all'ISIL e ad Al-Qaida.

Dallo Stato all'individuo: il ruolo di primo piano della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Nel XIX secolo le norme di diritto internazionale pubblico si applicavano, con qualche rara eccezione, esclusivamente agli Stati. Si riteneva infatti che solo gli Stati fossero, secondo la terminologia usata dai giuristi, «soggetti di diritto internazionale». Da allora le cose sono cambiate, soprattutto dopo il 1945 e le atrocità della Seconda Guerra mondiale, quando la cerchia dei soggetti di diritto internazionale si è allargata includendo anche le organizzazioni internazionali e – in particolare per quanto riguarda i diritti umani – gli individui.

Uno degli accordi multilaterali più importanti, e a cui la Svizzera ha aderito nel 1974, è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ogni persona residente in Svizzera può esigere, indipendentemente dalla nazionalità, che la Svizzera rispetti i diritti umani sanciti dalla Convenzione.

Tra i diritti umani che tutti gli Stati parte alla Convenzione devono garantire vi sono:

- il diritto alla vita;
- il divieto di tortura;
- il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e la libertà di espressione.

Negoziazione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

© Conseil de l'Europe



La Convenzione europea dei diritti dell'uomo si distingue in un aspetto fondamentale da altri trattati internazionali che trattano del tutto o in parte dei diritti umani: è servita da base per l'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo. La Corte esamina i ricorsi inoltrati da Stati o da individui e pronuncia sentenze vincolanti per gli Stati firmatari della Convenzione. Se il ricorso viene accolto, la sentenza riconosce che lo Stato firmatario ha violato l'obbligo di rispettare i diritti umani. Inoltre la Corte può, a seconda dei casi, prevedere un'«equa riparazione» del ricorrente.

Anche i cittadini svizzeri e le persone che risiedono in Svizzera possono adire la Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Qui di seguito riportiamo tre esempi.

Il caso Belilos, ovvero il rafforzamento della protezione giuridica

Nel 1981 la commissione di polizia della città di Losanna infligge una multa di 200 franchi alla signora Belilos perché, secondo la polizia, ha partecipato a una manifestazione non autorizzata a Losanna. La signora nega di aver partecipato alla manifestazione. Tuttavia, secondo il diritto vigente in quel momento, nessuna autorità giudiziaria è in grado di appurare nei dettagli questo punto controverso tra la ricorrente e le forze dell'ordine. La signora Belilos è condannata senza che un tribunale esamini a fondo la questione.

Per contestare la multa a suo parere ingiusta, la signora Belilos inoltra ricorso contro la sanzione fino al Tribunale federale, adducendo che, in violazione dell'articolo 6 capoverso 1 della CEDU, il suo ricorso non è stato giudicato da un tribunale indipendente e imparziale. In effetti, in questo caso la commissione di polizia è stata al contempo parte

processuale e giudice, il che è incompatibile con l'idea di un tribunale indipendente e imparziale. La signora fa inoltre valere che la Corte di cassazione del Cantone di Vaud e il Tribunale federale disponevano di poteri di verifica limitati e non avevano potuto, tra l'altro, ascoltare le versioni dei testimoni. Per questo motivo i tribunali non sono stati in grado di appurare in modo obiettivo chi avesse detto la verità sulla partecipazione della signora Belilos alla manifestazione.

Adita dalla signora Belilos, la Corte europea le dà ragione nel merito, constatando che la commissione di polizia non adempiva i requisiti dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU, in quanto non garantiva un'imparzialità e un'indipendenza sufficienti per riesaminare la multa inflitta alla signora Belilos. Nemmeno il Tribunale cantonale e quello federale adempivano tali requisiti, visto il loro potere limitato di verifica.

Con questa sentenza la Corte europea ha nettamente rafforzato la protezione giuridica individuale in Svizzera, poiché ha permesso che ogni caso sia giudicato da un tribunale indipendente e imparziale e non solo da un'autorità amministrativa, la cui indipendenza non può essere costantemente garantita.

La Corte europea dei diritti dell'uomo annulla una multa pronunciata dall'autorità fiscale zurighese

Sandra lavora in una banca di Zurigo. Alla morte del padre, l'autorità fiscale zurighese le comunica che, oltre all'imposta di successione, deve pagare una multa per evasione fiscale commessa dal padre. Sandra non capisce perché sia tenuta a pagare la multa; si tratta, infatti, di una misura di diritto penale imputabile esclusivamente all'autore della violazione. Si rivolge allora al suo consulente fiscale.

Questi conferma che la legislazione fiscale svizzera prevede questo tipo di multa, ma che probabilmente viola una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che poggia sul principio della presunzione di innocenza e sulla regola secondo cui la responsabilità penale non sopravvive all'autore del reato. Pertanto, a essere punito dev'essere chi ha commesso l'infrazione, e se l'autore dell'infrazione è deceduto la sanzione non ha ragion d'essere. Secondo la CEDU l'erede non va multata per l'infrazione di rilevanza penale commessa dal defunto.

Sandra adisce il Tribunale federale, che esamina se la multa inflitta viola eventualmente il diritto a un equo processo previsto dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Il Tribunale non dà ragione alla ricorrente e respinge il ricorso.

Sandra vuole andare in fondo alla questione e porta il caso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che accoglie il ricorso. Non dovrà quindi pagare per l'infrazione commessa dal padre: la multa inflitta dall'autorità fiscale zurighese viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che prevede che dev'essere punito solo chi commette un'infrazione e in nessun caso gli eredi.

Essendo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vincolante per la Svizzera, essa implica la revisione della sentenza del Tribunale federale. Sandra non può essere punita per un'infrazione commessa dal padre deceduto. Questo principio si applica a tutti gli eredi di contribuenti svizzeri.

L'importanza della buona integrazione sociale di due allieve prevale sul diritto alla libertà di religione

I richiedenti, di cittadinanza svizzera e turca, abitano a Basilea. Musulmani praticanti, chiedono alle autorità scolastiche di dispensare le figlie di sette e nove anni dall'obbligo di frequentare i corsi di nuoto. Secondo la legislazione basilese applicabile però, è vietato accordare una dispensa ad allievi prima che abbiano raggiunto la pubertà. In seguito al rifiuto di far partecipare le figlie ai corsi di nuoto misti, i richiedenti sono multati dal Dipartimento della pubblica istruzione del Cantone di Basilea-Città. Tutte le istanze svizzere adite confermano la decisione del Dipartimento.

Ritenendo che la decisione violi il loro diritto alla libertà di religione, i richiedenti si rivolgono alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea ritiene però che «l'interesse dei bambini a una scolarizzazione completa che permetta una valida integrazione sociale e rifletta gli usi e i costumi locali sia più importante del desiderio dei genitori di vedere le figlie dispensate dal frequentare i corsi di nuoto misti», e conferma che la decisione delle autorità svizzere non viola la libertà di religione.

Le numerose interazioni tra diritto nazionale e diritto internazionale pubblico

Come per qualsiasi norma di diritto, anche per i trattati internazionali l'interpretazione e l'applicazione sono determinanti. Rispetto al diritto nazionale vi sono però differenze riconducibili per lo più alla diversità dei processi di formazione dei due tipi di diritto.

Il diritto internazionale pubblico nasce dalla cooperazione con uno o più Stati in posizione di parità. I vari interessi toccati da un trattato internazionale devono pertanto essere discussi e armonizzati.

I negoziatori svizzeri sono tenuti a tutelare nel limite del possibile gli interessi nazionali e di farli valere e devono, tra l'altro, considerare gli interessi politici ed economici della Svizzera, per esempio nell'ambito dei negoziati per un nuovo accordo di protezione degli investimenti. Anche gli interessi scientifici hanno un peso, per esempio quando si tratta di definire contrattualmente nuovi progetti internazionali nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea. In linea di massima, quando stipula un trattato la Svizzera verifica che gli obblighi assunti a livello internazionale siano compatibili con il diritto interno. Per farlo si avvale di diversi strumenti.



Il compito dei diplomatici: il diritto internazionale pubblico è soprattutto diritto di coordinamento.

© DFF

Formulazione di una riserva

La formulazione di una riserva permette a uno Stato di non accettare una data clausola del trattato o di accettarla con talune modifiche. Le riserve servono in parte a ottenere la maggiore adesione possibile di Stati parte. Al contempo, però, le riserve possono pregiudicare l'applicazione uniforme dei trattati. Nella prassi, la Svizzera è costretta solo raramente ad apporre riserve. Lo ha fatto per esempio nel caso del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici per poter conservare le «Landsgemeinde» (riserva all'art. 25 lettera b del Patto). Queste, infatti, non tutelano in misura sufficiente la segretezza del voto come previsto all'articolo 25 lettera b del Patto.

Dichiarazione interpretativa

Prima o all'atto della conclusione di un trattato, la Svizzera può formulare una dichiarazione nella quale spiega come interpreta una data clausola in modo da garantire la compatibilità con il diritto interno. Questa soluzione si presta soprattutto se durante i negoziati sono state convenute clausole aperte che – spesso consapevolmente – si limitano a formulare direttive lasciando un certo margine di manovra nell'applicazione concreta.

La Svizzera, per esempio, ha definito con una simile dichiarazione come avrebbe interpretato gli articoli 5, 9 e 11 della Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione. Ha tra l'altro dichiarato che avrebbe punito la corruzione attiva e passiva soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta avesse costituito un'infrazione o un'omissione.

Adeguamento del diritto nazionale

Per garantire la compatibilità tra diritto internazionale pubblico e diritto nazionale può rendersi necessario un adeguamento di quest'ultimo.

Nuove norme di diritto interno

I tre «strumenti» appena descritti non possono essere utilizzati quando vengono promulgate nuove norme di diritto interno che sembrano incompatibili con trattati internazionali già in vigore. In questo caso non si può più formulare una riserva, visto che questa possibilità sussiste unicamente all'atto della ratifica.

In questo caso si cerca di interpretare il diritto svizzero conformemente al diritto internazionale pubblico, in modo che sia in linea con gli impegni internazionali assunti. L'iniziativa sull'internamento a vita, accolta l'8 febbraio 2004 da popolo e Cantoni, è un esempio di come gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera abbiano dovuto essere armonizzati con la nuova normativa interna. Se l'armonizzazione non è possibile nel caso concreto, non resta altra soluzione che rinegoziare il trattato o denunciarlo: molti trattati internazionali, infatti, prevedono clausole di denuncia.

Per poter rinegoziare un trattato internazionale occorre tassativamente il consenso delle altre Parti contraenti. Denunciando un trattato si possono eventualmente perdere vantaggi importanti: tale decisione dev'essere presa solo dopo aver ponderato minuziosamente tutti i pro e i contro. La denuncia della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali priverebbe per esempio i cittadini svizzeri e le altre persone residenti in Svizzera di un'istanza di ricorso e ciò indebolirebbe la protezione dei loro diritti nei confronti dello Stato.

Conflitti potenziali tra diritto internazionale pubblico e diritto nazionale

Se gli strumenti tradizionali non offrono soluzioni e non è possibile denunciare o rinegoziare il trattato, possono sorgere conflitti tra diritto internazionale pubblico e diritto interno. Questi conflitti, oggi piuttosto rari, sono comunque aumentati in questi ultimi anni, da una parte perché sono state depositate iniziative popolari che potrebbero essere incompatibili con alcuni impegni internazionali della Svizzera e, dall'altra, perché l'importanza del diritto internazionale pubblico è in costante crescita.

Conseguenze di una violazione del diritto internazionale pubblico:

qualora in un caso concreto non sia possibile risolvere un conflitto tra diritto internazionale pubblico e diritto interno, la Svizzera è comunque tenuta ad adempiere gli obblighi internazionali e deve rispondere delle eventuali violazioni del trattato. Non può sottrarsi alla sua responsabilità invocando una norma di diritto interno.

In linea generale, in Svizzera l'atto normativo preminente è la Costituzione federale, seguita, in ordine d'importanza, dalle leggi federali e dalle ordinanze. Vi è poi il diritto cantonale, che è subordinato al diritto federale. A livello di ordinamento giuridico svizzero, vige il principio secondo il quale il diritto di grado inferiore dev'essere compatibile con quello di grado superiore e non può né modificarlo né abrogarlo.

Qual è quindi la posizione del diritto internazionale pubblico nella gerarchia degli atti normativi svizzeri? Il diritto internazionale pubblico non lo precisa, limitandosi a esigere il rispetto dei trattati e delle altre norme internazionali. Il diritto interno può stabilire quale rango gerarchico attribuire al diritto internazionale.

Monismo e dualismo:

un conflitto diretto tra diritto internazionale pubblico e diritto interno può sorgere in primo luogo nei sistemi cosiddetti «monistici». Secondo il monismo, il diritto internazionale pubblico e quello interno si distinguono per vari aspetti (p. es. per come nascono), ma entrambi sono parte integrante di un unico ordinamento giuridico. Il diritto internazionale è direttamente applicabile, ossia senza trasposizione nel diritto interno. La Svizzera ha optato per il sistema monistico come, per esempio, la Francia e gli Stati Uniti.

Nel sistema dualistico, invece, per essere valide le norme di diritto internazionale pubblico devono essere trasposte e recepite da una legge nazionale. I conflitti tra diritto internazionale pubblico e diritto interno si trasformano in conflitti all'interno dell'ordinamento nazionale. Tra gli Stati che applicano il dualismo vi sono Germania, Italia e Gran Bretagna.

A prescindere dal sistema scelto, vige l'obbligo di rispettare il diritto internazionale pubblico.

Primato del diritto internazionale pubblico cogente

Il diritto nazionale non può prevalere su quello internazionale pubblico cogente. Il Consiglio federale ha precisato a più riprese il concetto di diritto internazionale cogente, che include il divieto di ricorrere alla violenza, il divieto di tortura e di schiavitù, il divieto di commettere genocidi, il principio del non respingimento e i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario in caso di conflitti armati.

Il Consiglio ha inoltre più volte ribadito che la nozione di regole vincolanti del diritto internazionale pubblico si applica anche alle garanzie della CEDU che non ammettono alcuna deroga, perfino in caso di urgenza. Una norma di diritto interno che violasse una di queste norme internazionali cogenti non sarebbe applicabile.

Primato di principio anche per il diritto internazionale pubblico non cogente

La Costituzione sancisce che la Confederazione e i Cantoni devono rispettare il diritto internazionale pubblico. Nella loro prassi, le autorità e i tribunali svizzeri riconoscono il primato del diritto internazionale pubblico se il conflitto con il diritto interno non può essere risolto altrimenti. La preminenza del diritto internazionale pubblico non è assoluta: in determinati casi, infatti, sono possibili eccezioni a favore del diritto interno.

Sussiste un'eccezione solo se l'Assemblea federale inserisce volutamente in una legge una disposizione contraria al diritto internazionale pubblico. In questo caso la legge federale prevale in via eccezionale sul diritto internazionale pubblico. Occorre però segnalare che, in ogni caso, la tutela dei diritti umani prevale sul diritto interno.

La «giurisprudenza Schubert»

L'eccezione al primato del diritto internazionale pubblico è stata formulata dal Tribunale federale negli anni 1970 nel «caso Schubert». In questo procedimento, un cittadino austriaco (Schubert) aveva fatto valere che il nuovo obbligo di autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di stranieri violava il trattato di domicilio del 1875 concluso tra la Svizzera e l'Austria. Il Tribunale federale ha ritenuto che se l'Assemblea federale emana consapevolmente e volutamente norme di diritto contrarie a un trattato internazionale pubblico, in via eccezionale occorre accordare la priorità al diritto interno.

Diritto internazionale pubblico e iniziativa popolare

Il diritto di iniziativa a livello federale è stato introdotto nel 1892. La prima iniziativa popolare, che chiedeva l'introduzione del divieto di macellazione rituale (ossia l'uccisione di animali con il taglio della gola senza un precedente stordimento), è stata accolta da popolo e Cantoni. Finora solo una ventina delle oltre 200 iniziative popolari sottoposte al voto sono state approvate da popolo e Cantoni, sebbene negli ultimi anni il numero di iniziative accolte sia aumentato rispetto alla media.

A volte le iniziative popolari contengono richieste che pongono problemi di compatibilità con gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Per lungo tempo la Costituzione federale non aveva previsto regole su come trattare un'iniziativa popolare incompatibile con il diritto internazionale pubblico.

Nel 1996 l'Assemblea federale ha dichiarato nulla l'iniziativa «per una politica d'asilo razionale», adducendo che violava il principio di non respingimento, che è parte integrante del diritto internazionale pubblico cogente (cfr. riquadro). Questa prassi è stata ripresa per la revisione totale della Costituzione federale. Da allora la Costituzione prevede espressamente che l'Assemblea federale debba dichiarare nulle del tutto o in parte le iniziative popolari contrarie alle disposizioni cogenti del diritto internazionale pubblico.

Il principio di non respingimento (non-refoulement):

è un principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati (1951) e dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio mira a proteggere le persone dall'allontanamento qualora vi siano indizi concreti che esse sono minacciate di morte, tortura, trattamenti disumani o umilianti in patria. In base a questo principio, la Svizzera deve verificare se in caso di rimpatrio sussiste una delle minacce appena menzionate. In caso affermativo, la persona non può essere rimpatriata.

Ma che cosa succede se un'iniziativa popolare viola potenzialmente disposizioni non cogenti del diritto internazionale pubblico? Finora sono state 17 le iniziative popolari problematiche per quanto attiene agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Solo una di queste è stata dichiarata parzialmente nulla, ma tutte le altre, secondo il Parlamento e il Consiglio federale, non violavano disposizioni del diritto internazionale pubblico cogente. Sei di queste 17 iniziative sono state approvate da popolo e Cantoni, di cui cinque negli ultimi anni: l'iniziativa sull'internamento a vita per criminali sessuomani, quella contro i minareti, l'iniziativa per l'espulsione degli stranieri che commettono reati, quella relativa ai pedofili e infine l'iniziativa contro l'immigrazione di massa.

In questi casi si cerca in un primo tempo di interpretare e di attuare l'iniziativa nel pieno rispetto delle disposizioni del diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera. Quest'obbligo di interpretare il diritto interno conformemente al diritto internazionale pubblico scaturisce dall'articolo 5 capoversi 3 e 4 della Costituzione. Vi è anche la possibilità di apportare miglioramenti in occasione della rinegoziazione dell'accordo. La Svizzera può anche denunciare l'accordo, a condizione che ciò sia giuridicamente possibile e compatibile con i suoi interessi.

Ma che cosa succede se l'interpretazione conforme al diritto internazionale pubblico o la rinegoziazione non sono possibili e se una denuncia è esclusa per motivi giuridici o per interessi politici ed economici preponderanti? In questo caso la Svizzera ammette il conflitto delle norme e le relative conseguenze, che varieranno a seconda della natura del trattato e della portata concreta delle violazioni (sospensione o denuncia del trattato da parte di un altro Stato, misure di ritorsione ecc.).

Negli ultimi anni le iniziative potenzialmente incompatibili con il diritto internazionale pubblico sono aumentate di numero, suscitando un acceso dibattito. La questione è se sia possibile conciliare meglio i diritti popolari sanciti dalla Costituzione con l'interesse della Svizzera a rispettare il diritto internazionale pubblico.

Nel suo rapporto del 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha esaminato varie proposte volte a migliorare la compatibilità tra le iniziative popolari e il diritto internazionale pubblico. Una prima proposta era quella di verificare che le iniziative fossero compatibili con il diritto internazionale pubblico prima della raccolta di firme, in modo da dare al comitato d'iniziativa la possibilità – ma non l'obbligo – di modificare il testo affinché non entri in conflitto con il diritto internazionale pubblico.

Una seconda proposta prevedeva invece di non ammettere le iniziative popolari che violano l'essenza dei diritti fondamentali, poiché i diritti umani, nel caso specifico, godono di una protezione particolare sancita dalla Costituzione e non possono essere violati in alcun caso (si veda il riquadro).

Spoglio delle schede elettorali in un locale di voto zurighese.

© Keystone



Essenza dei diritti fondamentali:

si tratta dell'ambito tutelato e intangibile di un diritto fondamentale. Ciò significa che la Costituzione svizzera vieta in modo assoluto l'ingerenza dello Stato anche in una situazione di necessità. Tra le garanzie fondamentali riconosciute vi sono il divieto della pena di morte, il divieto di tortura, il divieto di matrimonio forzato o di censura preventiva sistematica. Questi diritti fondamentali intangibili sono sanciti sia dalla Costituzione sia da trattati internazionali sui diritti umani.

Un'ulteriore possibilità concernerebbe la possibilità d'invocare il principio costituzionale del divieto di discriminazione, già indicato dal Consiglio federale nel suo rapporto.

Le misure proposte dal Consiglio federale non hanno trovato il consenso necessario e quindi non sono sfociate in una modifica del diritto di lanciare un'iniziativa popolare.

La questione di come trattare le iniziative popolari potenzialmente incompatibili con il diritto internazionale pubblico assume notevole importanza per uno Stato di diritto come la Svizzera. Sono in gioco infatti due principi di rilevanza fondamentale per il nostro Paese: la Svizzera deve rispettare da un lato i diritti popolari, in particolare il diritto d'iniziativa sancito dalla Costituzione, e dall'altro gli impegni di diritto internazionale che ha assunto.

La sfida consiste nel trovare un equilibrio che tenga conto equamente dei due principi. Le regole sviluppate e attualmente applicate dalle autorità e dai tribunali svizzeri concernenti la gerarchia tra il diritto interno e quello internazionale pubblico permettono di risolvere i conflitti mediante soluzioni pragmatiche che vengono adattate alle circostanze e tutelano gli interessi della Svizzera.

Colophon

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
3003 Berna
www.dfae.admin.ch/ddip

Impaginazione

Comunicazione visuale, DFAE

Illustrazione di copertina

Bandiere degli Stati membri dell'ONU a New York
© Keystone/Alessandro della Valle

Ordinazioni

Informazione DFAE
www.dfae.admin.ch/pubblicazioni
E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Contatto

DDIP, Sezione trattati internazionali e diritto di vicinato
Tel.: 058 463 07 25
E-mail: dv@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.
Altri esemplari possono essere scaricati presso: www.dfae.admin.ch/pubblicazioni.

Berna, 2018/© DFAE (2. edizione riveduta)

